

# COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA

CAP 98044

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

CCP 11170982

C.F. 00148160831

FAX 0909391847



**Ai Responsabili Di Area**

**A tutti i dipendenti dell'ente**

**e p.c.**

**Al Sindaco**

**Al Nucleo di Valutazione**

**OGGETTO: Tutela del dipendente che segnala illeciti (C.D. WHISTLEBLOWING) - D.Lgs. n. 24/2023 - Procedura di gestione delle segnalazioni –**

In Italia l'istituto giuridico del Whistleblowing è stato introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione», adottata in ottemperanza a raccomandazioni e obblighi convenzionali che promanano dal contesto ONU, OCSE, Consiglio d'Europa e Unione europea. In particolare, l'art. 1, comma 51, della richiamata legge ha inserito l'art. 54-bis all'interno del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*». Tale norma ha previsto un regime di tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. Come noto la disciplina è stata poi integrata dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, «*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*», che ha modificato l'art. 54-bis introducendo anche l'ANAC quale soggetto destinatario delle segnalazioni di whistleblowing e successivamente un'ulteriore riforma dell'istituto si deve alla legge 30 novembre 2017 n. 179, «*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*», entrata in vigore il 29 dicembre 2017.

Con l'emanazione del **D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023**, che ha ridisciplinato la materia, è stata data attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. La nuova disciplina è orientata, da un lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere o di comunicare informazioni nonché la libertà e il pluralismo dei media. Dall'altro, è strumento per contrastare (e prevenire) la corruzione, la cattiva amministrazione e la prevenzione di violazioni di legge nel settore.

# COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA

CAP 98044

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

CCP 11170982

C.F. 00148160831

FAX 0909391847



Con la delibera n. 311 del 12 luglio 2023, avente ad oggetto "*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali - Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*", l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha fornito indicazioni e principi onde consentire agli enti pubblici di predisporre i propri canali di segnalazione.

Come noto l'ente ha istituito, da tempo, un **Sistema per la segnalazione di condotte illecite – Whistleblowing**- che garantisce al segnalatore la riservatezza e, quindi, lo protegge da eventuali ritorsioni da parte del segnalato. Inoltre, già prima del Decreto 24/23, il segnalatore poteva rivolgersi anche direttamente all'ANAC.

Con la presente si sintetizzano ed evidenziano i punti fondamentali della nuova normativa, al fine di costituire il nuovo contesto all'interno del quale l'ente disciplina l'organizzazione dei propri canali interni di segnalazione precisando che sarà possibile rivolgersi al Responsabile Anticorruzione (Segretario Generale) del Comune per qualunque richiesta di chiarimenti aggiuntivi e rinviando alla lettura della normativa per gli aspetti non trattati.

In sostanza i punti fondamentali della normativa sul segnalatore di illeciti sono i seguenti:

## **LA FINALITÀ DELLA NORMATIVA SULLA SEGNALAZIONE DI ILLECITI (D.lgs. 24/2023)**

La finalità è la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico (art. 1, comma 1). In realtà il decreto si applica anche agli enti privati e per i contesti lavorativi privati; ma, essendo questa una amministrazione pubblica, ci si soffermerà solo su aspetti concernenti il settore pubblico.

## **CHI È IL SEGNALATORE DI ILLECITI (O WHISTLEBLOWER)**

Il Decreto lo definisce «*persona segnalante*»: egli è la persona fisica che effettua una segnalazione, alle autorità competenti a riceverla, di informazioni sulle violazioni, acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo (art. 2, lett. g); oltre che la segnalazione in senso stretto, il segnalante può anche divulgare pubblicamente tali informazioni, ma a precise condizioni particolari indicate dall'art. 15 del decreto.

## **CHI PUÒ FARE LA SEGNALAZIONE**

# COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA

CAP 98044

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

CCP 11170982

C.F. 00148160831

FAX 0909391847



La segnalazione può essere effettuata (art. 3):

- a. I dipendenti del Comune di San Filippo del Mela;
- b. I dipendenti di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico del Comune ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile;
- c. Lavoratori e collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni e servizi al Comune, o che realizzano opere in favore dell'Amministrazione;
- d. Lavoratori autonomi o collaboratori, liberi professionisti e consulenti che svolgono la propria attività presso il Comune;
- e. Volontari e tirocinanti ( retribuiti e non retribuiti ) che prestano la propria attività presso l'Amministrazione comunale
- f. Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
- g. Partecipanti alle procedure concorsuali e/o di selezione;
- h. Dipendenti in prova;
- i. Pensionati ed altri soggetti il cui rapporto di lavoro col Comune sia cessato per qualunque motivo (dimissioni, licenziamento, distacco, comando, aspettativa, etc.)

La segnalazione può avvenire in costanza del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico, ma anche quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato (durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali), durante il periodo di prova e successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sono state acquisite nel corso del rapporto.

## **COSA SI PUO' SEGNALARE**

In via generale il d.lgs. n. 24/2023 stabilisce che sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica (o dell'ente privato) commesse nell'ambito dell'organizzazione dell'ente con cui il segnalante o denunciante intrattiene uno di rapporti giuridici qualificati considerati dal legislatore. Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Tali elementi possono essere anche irregolarità e anomalie (indici sintomatici) che il segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni previste dal decreto. Il legislatore ha tipizzato gli illeciti, gli atti, i comportamenti o le omissioni che possono essere segnalati, divulgati o denunciati, indicando in modo dettagliato che cosa è qualificabile come violazione. *L'intento è di comprendere tutte quelle situazioni in cui si vanifica l'oggetto o la finalità delle attività poste in essere nel settore pubblico o privato per la piena realizzazione delle finalità pubbliche, che ne devino gli scopi o che*

# COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA

CAP 98044

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

CCP 11170982

C.F. 00148160831

FAX 0909391847



minimo il corretto agire dei soggetti pubblici o privati cui si applica la disciplina del whistleblowing. Diversamente da quanto previsto nelle precedenti LLGG ANAC n. 469/2021, non sono più ricomprese tra le violazioni segnalabili le irregolarità nella gestione o organizzazione delle attività. Ciò precisato e rinviando per ulteriori approfondimenti alle citate Linee Guida Anac e al decreto 24/2023 ( cfr. art. 2 lett.a), in sintesi le segnalazioni possono riguardare violazioni del diritto nazionale o del diritto UE già commesse o non ancora commesse, quando si abbiano elementi concreti per ritenere che saranno commesse e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi della L.190/2012, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti ;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Possono essere oggetto di segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni ( art. 2 lett.b)

Le informazioni sulle violazioni devono comunque riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui chi effettua la segnalazione sia venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo. A rilevare è l'esistenza di una *relazione qualificata* del segnalante con l'ente, relazione che riguarda attività lavorative o professionali presenti o anche passate.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché di informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. *voci di corridoio*).

La segnalazione della condotta illecita infatti deve essere effettuata al fine di tutelare l'interesse pubblico e l'integrità della pubblica amministrazione. Quindi sono escluse tutte le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere meramente personale del segnalante che

# COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA

CAP 98044

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

CCP 11170982

C.F. 00148160831

FAX 0909391847



attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico anche con le figure gerarchicamente sovraordinate. Sono escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore.

Non viene richiesto alla persona segnalante di dimostrare in modo completo la commissione di un illecito ma le segnalazioni devono essere quanto più possibile circostanziate, al fine di consentire un accertamento dei fatti comunicati da parte dei soggetti riceventi. Allo stesso tempo, non si invitano i soggetti segnalanti ad attuare attività di investigazione che possano esporli individualmente.

## **DIVIETO DI RITORSIONE - LA COMUNICAZIONE DELLE RITORSIONI AD ANAC**

Ai sensi dell'art. 17 del decreto 24/2023 le persone segnalanti “non possono subire alcuna ritorsione”.

L'art. 2, co.1, lett. m), definisce la ritorsione come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e che provoca o può provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

La gestione delle comunicazioni di ritorsioni nel settore pubblico compete ad ANAC, che può avvalersi della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica (art. 19)

Il comma 4 dell'art. 17 riporta, esemplificativamente alcuni comportamenti che possono configurarsi come “atti ritorsivi”; se ne riportano alcuni: licenziamento, sospensione, note di merito negative ingiustificate, misure disciplinari adottate, discriminazione, mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; l'annullamento di una licenza o di un permesso, etc.

## **A CHI SI INVIA LA SEGNALAZIONE**

In via generale si ricorda che il decreto nel recepire le indicazioni della direttiva europea, ha previsto un sistema diversificato di presentazione delle segnalazioni quali:

- Canale interno
- Canale esterno gestito da ANAC
- Divulgazioni pubbliche
- Denuncia alla autorità giudiziaria

# COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA

CAP 98044

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

CCP 11170982

C.F. 00148160831

FAX 0909391847



Gli art. 4 e seguenti del decreto 24/2023 prevedono nel dettaglio due modalità di segnalazione: interna ed esterna.

La segnalazione interna viene inviata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) del Comune. L'ente mette a disposizione delle persone segnalanti un canale per le segnalazioni di violazioni ai sensi della presente procedura. In particolare il soggetto (whistleblower) che intende inviare una segnalazione potrà accedere alla piattaforma dedicata Legality Whistleblowing – Segnalazioni Illeciti fornita da DigitalPA disponibile al seguente link <https://sanfilippodelmela.segnalazioni.net/>.

La piattaforma oltre alla segnalazione scritta con modalità informatica consente anche quella in forma orale tramite registrazione di un messaggio audio.

Il sistema di segnalazione permette di gestire le segnalazioni con garanzia di riservatezza, anche con ricorso a strumenti di crittografia, per garantire l'identità del soggetto segnalante, della segnalazione, delle persone coinvolte e del contenuto.

Le segnalazioni saranno esaminate dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, quale soggetto destinatario delle comunicazioni, il quale potrà interloquire con il soggetto segnalante, gestire la pratica, richiedere eventuali integrazioni. Il RPCT può essere coadiuvato da soggetti del suo gruppo di supporto specificamente nominati in atto interno.

Al termine del percorso di segnalazione la piattaforma mostra un codice di ricevuta a conferma che la segnalazione è stata inviata con successo. Entro 7 giorni dalla data di ricezione il soggetto ricevente rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione. Entro 3 mesi dalla data di avviso di ricevimento, o in mancanza di detto avviso entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, fornisce riscontro.

La segnalazione esterna viene inviata all'ANAC (art. 7 del decreto) secondo le seguenti modalità, che garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione:

- in forma scritta tramite la piattaforma informatica <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>;
- in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale
- ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con ANAC fissato entro un termine ragionevole

# COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA

CAP 98044

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

CCP 11170982

C.F. 00148160831

FAX 0909391847



Ricevuta la segnalazione, l'ANAC dà riscontro al segnalante entro tre mesi (o entro 6 mesi, se ricorrono giustificate e motivate ragioni) dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento; e poi, effettuata l'istruttoria, comunica al segnalante l'esito finale che può consistere anche nell'archiviazione o trasmissione alle autorità competenti o in una raccomandazione o in una sanzione amministrativa.

Va precisato che la scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del whistleblower; infatti, in via prioritaria è favorito l'utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni tassativamente previste dall'art. 6, è possibile effettuare una segnalazione esterna.

Infatti ai sensi dell'art. 6 rubricato " Condizioni per l'effettuazione della segnalazione esterna" si prevede che: *"La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni: a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4; b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito; c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione; d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse"*.

Rispetto alla divulgazione pubblica l'art. 15 del d.lgs n. 24 /2023 stabilisce che: *"1. La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal presente decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:*

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 4 e 7 e non è stato dato riscontro nei termini previsti dagli articoli 5 e 8 in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;*
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;*
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.*

# COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA

CAP 98044

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

CCP 11170982

C.F. 00148160831

FAX 0909391847



2. *Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.*”

## TUTELA DEL SEGNALANTE

Come detto sopra, affinché il sistema del segnalatore di illecito possa funzionare, è necessario che lo stesso segnalante sia protetto da una serie di misure che lo sottraggano da eventuali e sempre possibili ritorsioni da parte del soggetto segnalato o di altri soggetti a lui direttamente o indirettamente collegati.

Tali tutele consistono, sostanzialmente, nelle seguenti:

- Tutela della riservatezza del segnalante (art. 12):
  - Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse;
  - L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;
  - la riservatezza del segnalante viene tutelata anche nel corso di un procedimento penale o innanzi alla Corte dei Conti o in un procedimento disciplinare nei termini previsti dall'art 12 rispettivamente ai commi 3, 4 e 5 ove si prevede:  
comma 3: *Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;* comma 4: *Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;* comma 5 *“Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.*

# COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA

CAP 98044

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

CCP 11170982

C.F. 00148160831

FAX 0909391847



- La segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato.
- Tutela da misure ritorsive determinate dalla segnalazione (artt. 17 e 19);
  - Gli atti ritorsivi sono nulli.
  - Le persone che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori);
  - Se vi è stato un atto di ritorsione, si presume che lo stesso sia stato posto in essere a causa della segnalazione. Ciò vuol dire che si ha una inversione dell'onere di provare; in sostanza, l'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.
- Le “*Misure di sostegno*” (art.18): presso l'ANAC viene istituito l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono assistenza e sostegno alle persone segnalanti
- Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal presente decreto non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile (art. 22)

Ai sensi dell'art. 16 del decreto rubricato “*Condizioni per la protezione della persona segnalante*” “Le misure di protezione previste nel presente capo (capo III) si applicano alle persone di cui all'articolo 3 quando ricorrono le seguenti condizioni: a) *al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'articolo 1; b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal capo II*” del decreto n. 24/2023.

Si ricorda inoltre che i motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

## **ALTRI SOGGETTI TUTELATI ( ART. 3 COMMA 5)**

Il divieto di ritorsioni e in generale le misure di protezione di cui al capo III, si applicano anche:

a) ai facilitatori;

b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione

# COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA

CAP 98044

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

CCP 11170982

C.F. 00148160831

FAX 0909391847



pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

d) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

## SEGNALAZIONI ANONIME

Attraverso il canale interno è possibile anche l'invio di segnalazioni anonime. Le segnalazioni anonime solo se circostanziate sono equiparate alle segnalazioni ordinarie. Le segnalazioni vengono trattate secondo gli stessi principi di riservatezza. Tuttavia, nel caso di segnalazioni anonime, il soggetto ricevente non ha conoscenza dell'identità della persona segnalante e potrebbe involontariamente esporlo durante le attività di accertamento; in ogni caso il segnalante o denunciante anonimo, successivamente identificato, che ha comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni può beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive ( art. 16, comma 4)

## PERDITA DELLE TUTELE ( art. 16, comma 3)

Salvo quanto previsto dall'articolo 20 del decreto n. 24/2023, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente capo non sono garantite. In tali ipotesi alla persona segnalante è irrogata dall'Amministrazione una sanzione disciplinare.

## SANZIONI APPLICABILI DA ANAC (art. 21)

L'art. 21 prevede che, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12 del decreto;

# COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA

CAP 98044

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

CCP 11170982

C.F. 00148160831

FAX 0909391847



b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;

c) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Si rammenta che le disposizioni di cui al citato Decreto Legislativo n. 24/2023 hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023 e che alle segnalazioni o alle denunce all'autorità giudiziaria o contabile effettuate precedentemente alla data di entrata in vigore del Decreto, nonché a quelle effettuate fino al 14 luglio 2023, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al previgente assetto normativo in materia di whistleblowing (art. 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e 3 della legge n. 179 del 2017 e s.m.i.);

Copia del presente atto è pubblicato sulla sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione di I° livello: "Altri Contenuti", sottosezione di II° livello: "Prevenzione della Corruzione" – "Segnalazioni Whistleblowing".

Ciascun Responsabile di Area, per quanto di competenza, dovrà provvedere a consegnare copia del presente atto al personale assegnato ed a tutte le persone che intrattengono un rapporto giuridico con l'Amministrazione ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4 (consulenti, collaboratori, professionisti esterni, volontari, tirocinanti, ecc.).

Restando a disposizione per quanto di competenza, si porgono Distinti Saluti.

**IL SEGRETARIO GENERALE / RPCT**

**Dott.ssa Chiara Piraino**

